

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Torna la decontribuzione per i giovani under 40***

di **Luigi Scappini**

La **L. 160/2019**, la cd. **Legge di Bilancio 2020**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, al [comma 503](#), ripropone, con l'evidente fine di supportare l'ingresso dei giovani nell'agricoltura, anche per il **biennio 2020-2021**, la **decontribuzione**, originariamente introdotta con la **Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016)** e successivamente rilanciata con la successiva legge per il 2018 (**L. 205/2017**).

Il **ricambio generazionale** rappresenta da sempre una delle problematiche del settore agricolo, tant'è vero che, ad esempio, **Ismea** procede periodicamente all'emanazione di bandi per il cd. **primo insediamento**, con cui supportare, da un punto di vista finanziario, i giovani che intendono procedere all'acquisto di terreni o di aziende agricole.

In passato, senza troppo successo, il Legislatore aveva introdotto, con i [commi 119 e 120, L. 205/2017](#), limitatamente al **periodo 2018-2020**, il cd. **contratto di affiancamento** in agricoltura, facendo seguito a quanto previsto con l'[articolo 6 L. 154/2016](#) (c.d. collegato agricolo).

Al contrario, la **norma decontributiva** riproposta quest'anno rappresenta un **incisivo strumento** di supporto ai giovani che intendono approcciarsi al mondo agricolo.

L'agevolazione, tuttavia, non è **riservata** a tutti, ma solamente ai **coltivatori diretti** e agli **lap** di **età inferiore a 40 anni** che si **iscrivono** per la **prima volta**, nel periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2020**, alla **gestione agricola Inps**.

**Coltivatore diretto** è un piccolo imprenditore che si dedica, direttamente e abitualmente, alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, o alla silvicoltura o all'allevamento e alle relative attività connesse.

Il coltivatore diretto deve essere **in grado**, per essere definito come tale, di procedere alla **conduzione** dei **fondi** con il **lavoro proprio** e della propria **famiglia** per almeno **1/3**; inoltre, ai fini dell'iscrizione all'Inps, il **fabbisogno** lavorativo necessario per la gestione dell'azienda **non** deve essere **inferiore a 104 giornate** annue.

Lo **lap**, al contrario, è una figura di derivazione comunitaria, introdotta, in sostituzione dello latp (imprenditore agricolo a titolo principale), con l'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), e può non partecipare attivamente all'attività agricola, potendo **limitare** la sua **attività** a livello **organizzativo e gestionale**.

I **requisiti** richiesti sono, come noto, quelli delle adeguate **conoscenze** agricole, del **tempo dedicato** (almeno la metà del complessivo) e del **reddito prodotto**, anche in questo caso rappresentante almeno la metà di quello totale da lavoro.

Tornando alla norma decontributiva, il [comma 503](#) prevede che “*ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con **età inferiore a quarant’anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, **l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**”.*

Per “***nuove iscrizioni nella previdenza agricola***”, l’Inps, in occasione delle precedenti norme agevolative ha precisato, con [circolare n. 85/2017](#), che devono intendersi quelle dei coltivatori diretti o lap che **non** siano stati **già iscritti**, e successivamente **cancellati**, nei **12 mesi precedenti** l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio; per i **coltivatori diretti** il requisito è richiesto con esclusivo riferimento al **titolare del nucleo CD**.

L’**esonero** contributivo, che avrà **valore** per un **biennio** e sarà in misura **integrale**, interessa la **quota** per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (**IVS**) e il **contributo addizionale** ex [articolo 1, comma 17, L. 160/1975](#) per il quale sono tenuti il coltivatore diretto per l’intero nucleo e lo lap, mentre ne sono **esclusi** il **contributo** di **maternità** dovuto, ai sensi dell’[articolo 66 D. Lgs 151/2001](#), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli lap e il **contributo Inail** dovuto dai **coltivatori diretti**.

L’esonero comporta comunque l’**accredito regolare** della contribuzione piena.

Da ultimo si ricorda che, come precisato dall’Inps, con la [circolare n. 36/2018](#), l’esonero **compente a condizione** che vi sia **regolarità** negli **obblighi contributivi**, vengano **osservate** le **norme** a tutela delle **condizioni di lavoro**, vengano applicati correttamente i **Ccnl** e rispettati gli **obblighi** derivanti dalla qualifica di **coltivatore diretto** e **lap**.

Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:  
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)